



CITTÀ DI CROTONE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 109 del 28/04/2025

Oggetto: Ordinanza di balneazione anno 2025

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali di questo Comune;

VISTI:

- il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382";
- la Legge 25 Agosto 1991, n. 284 sulla "liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno delle imprese turistiche";
- il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991, ad oggetto: "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa "all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili" come successivamente modificata ed integrata;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa";
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 avente per oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

- il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n° 507 ad oggetto “Depenalizzazione di reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205 ”;
- la legge 8 luglio 2003, n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico;
- il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto”;
- il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell’art. 65 del sopra citato decreto legislativo n. 171/2005;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- il decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, n. 97 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- la Legge finanziaria 296/2006 ed in particolare l’art.1 comma 251 che stabilisce quanto segue: “(..) è fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione (...)”
- l’Ordinanza n. 2543/2015 del Consiglio di Stato, la quale, tra l’altro, ha precisato che “ (...) costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’aria ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.”
- la Legge Regionale n. 17 del 21 Dicembre 2005, che ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
- il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.), adottato con Delibera di Consiglio Regionale n. 147 del 12.06.2007, in base al quale i Comuni costieri emettono l’ordinanza balneare riferita all’anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri delle attività turistico-ricreative;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 17.02.2025 “Stagione Balneare 2025- Atto di indirizzo”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 18.04.2025 “Adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di concessioni demaniali marittime ricadenti nel comune di Crotona. Legge 118/2022 modificata e integrata dalla Legge 166/2024 - Atto di indirizzo”;

VISTI INOLTRE:

- l’Ordinanza Balneare comunale per l’anno 2024 n. 169 del 16.05.2024;
- l’Ordinanza di sicurezza balneare n. 28/2025 per il Circondario marittimo di Crotona, per l’anno 2025, emanata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotona in data 22.04.2025;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

(TUEL);

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

EVIDENZIATO che le norme specifiche per la disciplina dell’attività di noleggio e/o locazione dei natanti da diporto, dell’esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all’allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei lungo il litorale di Crotone sono emanate dalla Capitaneria di Porto ed oggetto, pertanto, di apposita ordinanza emessa dalla citata Autorità Marittima;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza restano salve le disposizioni delle normative in materia, alle quali si rimanda;

O R D I N A

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Crotone e disciplina l’uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione nonché gli specchi acquei per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, rinvia espressamente alle disposizioni dettate dalla competente Autorità Marittima.
2. La presente disposizione si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi, che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono gli stabilimenti balneari, esercizio di ristorazione, spiagge libere con servizi, colonie marine, noleggi di unità da diporto, strutture ricettive, attività ricreative e sportive compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, nonché ai bagnanti e/o frequentatori delle spiagge libere.
3. A tutti i soggetti indicati al precedente comma 1 è fatto obbligo di esporre per tutta la stagione estiva la presente Ordinanza in un luogo ben visibile e nei percorsi di ingresso così da garantire la massima pubblicità dei contenuti in favore degli utenti del mare.
4. L’omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma precedente, costituisce violazione alla presente Ordinanza. Sarà inoltre cura dei singoli concessionari garantirne l’ottemperanza all’interno dell’area assentita in concessione ed in quella prospiciente.
5. Inoltre è fatto obbligo agli stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione, spiagge libere in convenzione, spiagge libere con servizi, colonie marine, noleggi di unità da diporto, strutture ricettive, attività ricreative e sportive, **esporre**, congiuntamente alla presente disposizione, l’Ordinanza dell’Autorità Marittima e l’apposito eventuale tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

ART. 2

LIBERO TRANSITO E DIRITTO DI ACCESSO SUL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO

1. I concessionari di aree demaniali marittime e/o tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di garantire, durante l'intero arco della giornata per tutto l'anno solare, l'accesso libero e gratuito per il raggiungimento della battigia (fascia di metri lineari 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso). È concessa facoltà di predisporre apposito ed idoneo percorso per agevolare il libero transito alla battigia opportunamente segnalato, a condizione che non venga modificato lo stato dei luoghi e che tale operazione non implichi l'installazione di strutture per le quali la normativa vigente prevede il rilascio di apposita autorizzazione. In assenza di idonee indicazioni si intende "libero e gratuito" qualsiasi entrata/passaggio esistente.
2. I concessionari e/o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che occupano tratti di pubblico arenile, in ossequio a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 1209 del 09.04.1999, dovranno apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso principale dell'area in concessione, apposita cartellonistica multilingue (almeno italiano ed inglese) riportante la seguente dicitura: *"l'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia"*.
3. L'accesso libero e gratuito di cui al precedente comma 1, dovrà essere garantito anche se l'entrata principale ed il percorso per il raggiungimento della battigia insistono su aree di proprietà privata.
4. Tutti i proprietari degli immobili che hanno arbitrariamente precluso l'accesso al mare mediante costruzione di recinzioni sia in muratura o altro materiale o tramite posizionamento di cancelli hanno l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 3

STAGIONE BALNEARE

1. La durata della stagione balneare copre l'intero anno solare 2025, in ossequio a quanto disposto dalla Regione Calabria con deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 17.02.2025, per come meglio esplicitato nei commi che seguono.
2. Nelle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, sia annuali che stagionali, l'utilizzo dell'area concessa è stabilito per un periodo di mesi 5 compresi tra il 1° maggio 2025 ed il 30 settembre 2025 (periodo di balneazione stagionale). In tale periodo sono garantiti da parte dei titolari delle concessioni, nei tratti di demanio marittimo agli stessi assegnati, i presidi minimi di sicurezza ed i controlli di qualità delle acque su tutto il litorale da parte di Arpacal.
3. Al di fuori del periodo di balneazione stagionale di cui al precedente comma, nei tratti di litorale dati in concessione è consentita la libera balneazione a condizione che gli esercenti dei lidi balneari predispongano una segnaletica mirata ad avvisare la popolazione sull'assenza di controlli e di presidi di sicurezza, con obbligo da parte degli stessi concessionari di dare comunicazione al Settore 5 "Opere Pubbliche, Manutenzioni e Servizi Tecnici", Ufficio Demanio Marittimo, del comune di Crotone ed alle Autorità marittime competenti.
4. Nei tratti di arenile deputati alla libera balneazione (spiagge libere), il periodo di balneazione è quello stabilito al precedente comma 2.
5. Qualora le date di cui sopra dovessero risultare in contrasto e/o modificate con provvedimenti futuri da parte della Regione Calabria, dalla Capitaneria di Porto e dalle Autorità nazionali competenti, le stesse

saranno da intendersi automaticamente superate e modificate in relazione alla diversa disposizione.

6. L'apertura al pubblico delle strutture ricreative insistenti sul demanio marittimo e la fruizione delle spiagge dovrà avvenire entro e non oltre il primo giugno e terminare non prima del 15 settembre. Entro tale periodo i concessionari devono garantire l'utilizzo e la piena funzionalità di tutti i servizi oggetto della concessione demaniale, assicurando il servizio di assistenza ai bagnanti in conformità all'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dalla Capitaneria di Porto di Crotone.
7. Durante il periodo di balneazione stagionale i concessionari devono garantire l'esercizio delle attività oggetto della concessione con orario dalle 08:00 alle 20:00; eventuali modifiche a tale orario devono essere oggetto di espressa richiesta all'Autorità Concedente. Durante tale periodo ed orario - e comunque quando le strutture sono aperte al pubblico per la balneazione - i concessionari devono assicurare i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza di sicurezza balneare adottata dalla competente Capitaneria di Porto.
8. Ai titolari di concessione demaniale marittima è sempre concesso sospendere l'erogazione dei servizi di spiaggia e di salvataggio, comunicando tale facoltà almeno 10 giorni prima all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Crotone nonché informando la competente autorità Marittima. In tal caso, i titolari della struttura hanno l'obbligo di:
 - a) procedere ad issare la bandiera rossa;
 - b) esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue, recanti la seguente scritta: "ATTENZIONE - Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio";
 - c) informare opportunamente l'utenza presente nella struttura balneare, così come indicato nell'Ordinanza di sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto Crotone n. 28/2025.

ART. 4

PRESCRIZIONI GENERALI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e negli specchi acquee riservati alla balneazione del territorio del Comune di Crotone è vietato, sia durante il periodo di balneazione stagionale che per tutto l'anno:
 - a) lasciare unità navali ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo titolo concessorio/autorizzativo ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) la balneazione, l'ormeggio e l'ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E' consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;
 - c) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati;
 - d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso, i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio

marino estivo e non alla linea di bassa marea;

- e) collocare tende, roulotte, camper e simili, nonché campeggiare;
- f) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, a motore e non, ad eccezione di quelli destinati ai servizi di polizia, al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dall'amministrazione comunale per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione. In tutti gli altri casi, l'eventuale rilascio dei provvedimenti di autorizzazione rientra fra le competenze dell'amministrazione comunale, alla quale dovrà essere presentata motivata istanza. È permesso invece l'accesso alle spiagge con i mezzi a propulsione elettrica idonei a consentire agli utenti diversamente abili autonomia di movimento;
- g) praticare qualsiasi gioco (es.: calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.). Tale divieto è da intendersi esteso anche nelle zone a mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati soltanto nelle zone appositamente destinate dai concessionari, previa autorizzazione dell'ente concedente;
- h) tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, lettori CD, MP3, IPOD e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, salvo idonea autorizzazione e fatta salva la normativa in materia di inquinamento acustico;
- i) usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;
- j) organizzare manifestazioni pubbliche senza autorizzazione/nulla osta del Comune;
- k) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione degli arenili da parte dei soggetti diversamente abili;
- l) abbandonare e/o interrare, sia a terra che a mare, ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali (compresi i mozziconi di sigaretta, contenitori e bicchieri in plastica ecc.) sia pure contenuti in buste, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino;
- m) svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti, bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo;
- n) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
- o) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull'arenile, sia in mare;
- p) esercitare le attività di commercio in forma itinerante su aree demaniali marittime disciplinate dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 114/1998 (vedi art. 7, comma 4 – Disposizioni finali);
- q) distendere o tinteggiare reti;
- r) effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei;
- s) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- t) esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 150 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le ore 08.00 e le ore 20.00.

Durante la stagione balneare è consentita la sola pesca notturna dalla spiaggia (Surf casting e beach ledgering) dal tramonto all'alba nelle zone antistanti le spiagge libere non sottoposte a concessione demaniale. E' fatto sempre divieto pescare nelle zone di mare antistanti gli stabilimenti soggetti a concessione demaniale, durante la stagione balneare;

- u) effettuare il transito e la sosta pedonale nonché qualsiasi altra attività sulle scogliere non attrezzate per tali scopi;
- v) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
- w) asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quali, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);
- x) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, ad eccezione dei cani muniti di microchip, iscritti all'anagrafe canina purché provvisti di museruola e/o guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1.50 a condizione che gli accompagnatori siano muniti di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile e che gli accompagnatori provvedano ad aspergere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare.

ART. 5

PARTICOLARI PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE IN CONCESSIONE

1. Il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti per i rifiuti posizionati nelle vicinanze da parte del Comune.
2. Nelle giornate di forte vento il concessionario dovrà tenere chiusi gli ombrelloni alzando su apposita asta una bandiera gialla. Inoltre gli ombrelloni dovranno avere:
 - a) un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo;
 - b) un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore;
 - c) la parte terminale delle stecche provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351, 373 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955.
3. Le aree in concessione possono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno ed altezza tale da non impedire, in ogni caso, la visuale del mare.
4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e delle autorità preposte alla sicurezza, assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie, secondo le vigenti normative.
5. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel relativo atto concessorio. Detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e

dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione.

6. Nel periodo compreso tra le ore 20,00 e le ore 08,00 è vietato l'utilizzo, da parte dei bagnanti, della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo consenso del concessionario.
7. In occasione di eventuali festeggiamenti previsti per la notte del pellegrinaggio al Santuario di Capo Colonna, di San Lorenzo e di Ferragosto, gli stabilimenti balneari, possono prorogare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo, fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione sonora.
8. E' fatto assoluto divieto al concessionario di apportare modifiche allo stato dei luoghi, salvo espressa autorizzazione delle Autorità competenti.
9. E' facoltà del concessionario prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza degli animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che il Servizio Veterinario della ASP competente per territorio gli rilasci il nulla osta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica. Possono accedere liberamente ai luoghi di cui sopra, i cani guida per non vedenti e, limitatamente al periodo compreso nella stagione balneare, i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani di Salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti.
10. Il concessionario dovrà osservare altresì le seguenti regole:
 - a) i servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale oppure essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria, in ossequio all'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 26 luglio 2022: *“Disposizioni urgenti per la corretta gestione dei sistemi depurativi non collettati alla pubblica fognatura e la tutela dei corpi idrici e delle acque marino-costiere”*;
 - b) E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
 - c) I servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - d) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
 - e) E' vietato introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali attrezzature e/o sostanze nell'ambito della propria concessione;
 - f) E' vietato posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
 - g) I concessionari degli stabilimenti balneari e di spiagge attrezzate dovranno scrupolosamente osservare, oltre che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, quelle contenute nell'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto particolarmente per quanto attiene la sicurezza della balneazione e il

noleggio e/o locazione dei natanti da diporto ed attrezzature similari;

- h) Il concessionario dovrà assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio con assistenti muniti di un idoneo brevetto in corso di validità;
 - i) Presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale. Al suo interno deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso;
 - j) E' assolutamente vietata la vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro da trasportare lontano dal punto vendita.
11. L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire la mobilità sostenibile, potrà autorizzare ai concessionari che ne faranno richiesta il posizionamento all'interno del perimetro in concessione di strutture di facile rimozione per il parcheggio in sicurezza delle biciclette.

ART. 6

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE

1. Nelle spiagge libere, dove non è previsto il servizio di salvataggio, è di norma apposta idonea segnaletica monitoria, redatta in più lingue, riportante il seguente avviso: **“ATTENZIONE - Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio - Limite acque riservate alla balneazione non segnalato - PERICOLO ALTI FONDALI: balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto”**.
2. In analogia a quanto stabilito per gli stabilimenti balneari l'accesso e la fruizione è consentito nel periodo individuato al precedente articolo 3, comma 4, secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:
 - 1) l'accesso degli utenti alle spiagge libere è consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Esse saranno sottoposte alla vigilanza degli organi preposti per legge;
 - 2) gli utenti dovranno rispettare autonomamente le normali indicazioni igienico-sanitarie nonché adottare comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione vigenti;
 - 3) tutte le attrezzature personali dovranno essere rimosse a fine giornate, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione;
 - 4) è fatto assoluto divieto di gettare a terra rifiuti.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all'emanazione di nuova ordinanza.
2. I titolari e/o i gestori delle Concessioni Demaniali Marittime, in quanto portatori di interessi pubblici, devono salvaguardare con una adeguata vigilanza i diritti costituzionalmente garantiti quali la pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua e di religione. Nel caso in cui si verificano tali episodi di discriminazione, accertati dalle Forze dell'Ordine, il Comune di Crotone ha la facoltà di sospendere la licenza per un periodo di tempo che va da 3 giorni fino ad un massimo di 15 giorni.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, fatta salva l'eventuale decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47 del C.N., del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. e dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.
4. Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 ad €. 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
5. La mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
6. La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza Balneare comunale per l'anno 2024 n. 169 del 16.05.2024 ed è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune e viene trasmessa alla Prefettura di Crotone, alla Polizia di Stato di Crotone, alla Stazione ed al Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone, alla Guardia di Finanza di Crotone, alla Polizia Municipale di Crotone, alla Capitaneria di Porto di Crotone.

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Autorità emanante: Settore 5 del Comune di Crotone;

Ufficio per visionare gli atti: Settore 5 – Ufficio Demanio Marittimo, Piazza della Resistenza, 1 – 88900 Crotone – tel. 0962/921574.

Responsabile procedimento a norma dell'art. 5 della Legge 241/90: Ing. Salvatore Gangemi;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

1. *Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifica del provvedimento.*
2. *Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica del provvedimento.*
3. *Contro l'apposizione della segnaletica prevista dalla presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni con le formalità stabilite nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.*

Il presente provvedimento è di competenza del Settore 5 "Opere Pubbliche, Manutenzioni e Servizi Tecnici" del Comune di Crotone e verrà pubblicato nel portale "Amministrazione Trasparente" nella Sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Organi di indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, c. 16, della L. n. 190/2012.

Responsabile del procedimento

f.to Ing. Salvatore Gangemi

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

[firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993](#)

